

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2015

232ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il senatore **FALANGA** (AL-A) esprime perplessità sulle modalità di votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice, in quanto a suo avviso andrebbero votati dopo e non prima del predetto emendamento.

Il presidente **PALMA** fa notare che, secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 3 del Regolamento del Senato, gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) ribadisce che l'introduzione della terminologia "istituto giuridico originario", con riferimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, è scorretta da un punto di vista giuridico e storico, sia perché il testo unificato in esame tende a costituire *ex novo* un istituto giuridico non esistente nell'ordinamento, sia perché tale terminologia potrebbe determinare una tendenziale assimilazione all'istituto del matrimonio. A tale riguardo ricorda che la sentenza

della Corte costituzionale n. 138 del 2010, riconducendo nell'ambito delle formazioni sociali le stabili convivenze connotate da un vincolo di solidarietà - e conseguentemente sia quelle omosessuali, che quelle eterosessuali - esclude recisamente un'equiparazione tra le unioni civili ed il matrimonio. Pertanto, pur mantenendo ferma in ogni caso la propria contrarietà alla suddetta proposta subemendativa, riterrebbe quanto meno più corretta la previsione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, anziché come istituto giuridico originario, e auspica quindi una riformulazione della proposta medesima in tal senso.

Il senatore **TONINI** (PD) rileva che l'introduzione nell'ordinamento giuridico di un istituto giuridico *ad hoc*, volto a riconoscere i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso ed diverso dal matrimonio, si pone in diretta attuazione dell'articolo 2 della Costituzione e in piena conformità con la giurisprudenza costituzionale.

Il presidente **PALMA** ribadisce le sue perplessità sull'espressione "istituto giuridico ordinario" e concorda con la proposta formulata dal senatore Caliendo di configurare l'unione civile tra persone dello stesso sesso come una specifica figura di formazione sociale.

Dopo che il senatore **FALANGA** (AL-A) ha espresso le proprie analoghe perplessità sull'utilizzo della espressione "istituto giuridico originario", interviene il senatore **GIOVANARDI** (AP (NCD-UDC)) sottolineando ancora una volta che il riconoscimento giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel senso prospettato dal subemendamento in esame, appare impropriamente formulato e di difficile collocazione sistematica e rischia inoltre di creare difficoltà interpretative di non poco momento anche nell'ambito della disciplina codicistica.

La seduta, sospesa alle ore 14.05, riprende alle ore 14.20.

Il senatore **CUCCA** (PD), tirando le fila della discussione testé svolta in ordine al subemendamento a propria firma 1.10000 (testo 2)/5 (testo 2), rileva come sia da ritenersi preferibile la soluzione di configurare l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

Dopo che i senatori **CASSON** (PD) e **FALANGA** (AL-A), intervenendo in via incidentale, hanno espresso la propria condivisione con le considerazioni testé svolte dal senatore Cucca osservando che una eventuale siffatta riformulazione consentirebbe di ricondurre chiaramente le unioni civili tra persone dello stesso sesso nell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, anche il senatore **LUMIA** (PD) - a nome del proprio Gruppo parlamentare - ritiene suscettibile di accoglimento una simile soluzione.

La relatrice **CIRINNA'** (PD) propone pertanto che il subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 2) venga riformulato nel senso di prevedere che le disposizioni del titolo I del testo unificato istituiscano l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "specifica formazione sociale", anziché quale "istituto giuridico originario".

Il senatore **CUCCA** (PD), accogliendo la proposta di riformulazione della relatrice Cirinnà, modifica il subemendamento in oggetto riformulandolo nel subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 3), su cui il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) annuncia voto contrario e il senatore **GIOVANARDI** (AP (NCD-UDC)) l'astensione anche a nome del proprio Gruppo parlamentare - viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Consequentemente sono dichiarati preclusi tutti i successivi subemendamenti, riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2), fino al subemendamento 1.10000 (testo 2)/136 incluso.

Il senatore **GIOVANARDI** (AP (NCD-UDC)), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10000 (testo 2) come emendato, sottolinea che, nonostante la migliore qualità tecnica della nuova formulazione testé approvata dalla Commissione con la votazione sul subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 3), la posizione della sua parte politica rimane,

ovviamente, profondamente contraria all'impianto del testo in esame che continua ad essere palesemente illegittimo dal punto di vista costituzionale per il suo carattere fondamentalmente discriminatorio, in quanto volto ad attribuire - come già ripetutamente evidenziato - alle coppie omosessuali diritti che vengono invece negati ad altre formazioni sociali, senza che sia rinvenibile una minima giustificazione di una simile disparità tra queste ultime e le prime.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 1.10000 (testo 2) come emendato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) sono preclusi i successivi emendamenti: 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2) limitatamente al comma 1 dell'articolo 01 ivi richiamato, 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.9 (testo 2) e 1.10.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) sono altresì preclusi tutti i successivi emendamenti e subemendamenti volti a prevedere che all'unione civile possano accedere (anche) persone di sesso diverso - ovvero che risultano privi di portata modificativa essendo venuto meno tale presupposto - e quindi incompatibili con l'approvazione del predetto emendamento 1.10000 (testo 2). La Presidenza si riserva di indicare di volta in volta tali emendamenti e subemendamenti nel corso del prosieguo dell'esame.

Dopo che il senatore CUCCA (PD) ha ritirato la parte non preclusa dell'emendamento 1.6 (testo 2), il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.11 (testo 2), sottolineando come la formulazione del medesimo gli appaia non condivisibile, comportando il rischio di un'estensione delle agevolazioni e delle provvidenze economiche finora previste per la famiglia fondata sul matrimonio anche a diverse forme di unioni tra due soggetti.

Il senatore FALANGA (AL-A) manifesta perplessità sulla portata della proposta emendativa, sottolineando come la stessa rappresenti un vero e proprio passo indietro sul versante del riconoscimento di forme di protezione a favore della famiglia di fatto, che gli appaiono non rinunciabili.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritiene invece che la formulazione dell'emendamento 1.11 (testo 2) sia corretta, apparendogli inequivocabile che l'ambito di applicazione dello stesso è chiaramente limitato alla famiglia fondata sul matrimonio.

Il senatore LO GIUDICE (PD), nell'annunciare il voto contrario sull'emendamento, sottolinea l'evidente contraddizione di questa proposta con norme interne dell'ordinamento specifico del Senato, che riconoscono provvidenze e benefici anche al convivente *more uxorio*.

La senatrice STEFANI (LN-Aut), anche in considerazione delle osservazioni del senatore Giovanardi, riformula l'emendamento 1.11 (testo 2) nell'emendamento 1.11 (testo 3), pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.11 (testo 3) è quindi posto ai voti e respinto.

Successivamente è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.13, di contenuto identico agli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre l'emendamento 1.18 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 1.19 (testo 2).

Stante l'assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.21 e 1.22.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.23 (testo 2) e coglie l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione sull'articolato e difficilmente ricostruibile atteggiamento del Governo rispetto all'*iter* del testo in esame. Ricorda infatti che, nel corso dell'esame, il Governo si è rimesso alla Commissione sugli emendamenti presentati e questa dovrebbe quindi considerarsi la posizione ufficiale dello stesso, alla quale però si contrappongono le dichiarazioni di esponenti del Governo medesimo, tra cui anche quelle del Presidente del Consiglio, che asseriscono che il disegno di legge debba essere approvato in tempi

contenuti, in particolare prima dell'esame in Senato della prossima legge di stabilità - arrivando in alcuni casi a ritenere non solo che i tempi dell'esame debbano essere così ristretti, ma che, inoltre, il testo vada approvato senza modificarne l'impianto.

Il senatore **FALANGA** (*AL-A*) ritiene del tutto non condivisibile, sotto il profilo tecnico e giuridico, la formulazione dell'emendamento 1.23 (testo 2) e annuncia per questo il voto contrario sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.23 (testo 2) è respinto.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.31 (testo 2).

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.31 (testo 2), ribadisce ancora una volta come, a suo avviso, siano non condivisibili tutte quelle soluzioni che si inseriscono nella prospettiva di un'omologazione dell'istituto delle unioni civili al matrimonio. In questo senso, la previsione che l'unione civile si concluda mediante dichiarazione davanti l'ufficiale di stato civile gli appare non accettabile, perché si iscrive, a suo avviso, chiaramente in questa prospettiva.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.31 (testo 2).

Risultano conseguentemente preclusi, in quanto di contenuto sostanzialmente identico, gli emendamenti 1.33 (testo 2), 1.34 (testo 2) e 1.36 (testo 2).

E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.37 (testo 2).

Il **PRESIDENTE** avverte che gli emendamenti 1.40 e 1.41 sono stati precedentemente ritirati, mentre l'emendamento 1.43 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) come emendato.

Dopo che il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.44 raccomandandone l'approvazione, l'emendamento medesimo - di contenuto identico all'emendamento 1.45 - viene posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 14, [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/5 (testo 3)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). –

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale».

1.11 (testo 3)

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso fondata sul matrimonio.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».